

Dopo l'appello e aperta la seduta il Presidente del Consiglio comunale sospende la stessa per la cerimonia di consegna del premio "La Pianella D'Oro" alla Croce Rossa Italiana ed all'Associazione Protezione Civile Mondavi di Pianella

Alle ore 10:10 riprende la seduta del consiglio.

Il Presidente del C.C. comunica le modalità procedurali di svolgimento della seduta C.C., distanziamento e prenotazione interventi.

Successivamente passa la parola al Sindaco che fa una comunicazione in merito alla manifestazione che si è svolta in precedenza inerente la consegna della Pianella D'Oro"

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020 di ARERA, rubricata “*Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente*”;

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pianella, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta ad € 799.505,00;
- per effetto dell’integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall’Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 180.769,00;
- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) manca la dichiarazione di veridicità;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Rilevato che il revisore dei conti ha validato il PEF 2020 verificando e attestando la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all’elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le “... *Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* ...” nelle quali viene dato atto che “... *il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l’uso dei fabbisogni standard di cui all’art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell’individuazione dei coefficienti di gradualità per l’applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)*...”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... *per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all’art. 16 della delibera 443 dell’ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all’annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF)* ...”;

Richiamata l’ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “*La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021)*”, del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è stato esternalizzato, con affidamento alla Ditta Co.sve.ga (di seguito anche Gestore);

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013", pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2019 relativamente al Comune di **Pianella** è complessivamente pari, come da calcolatore IFEL, ad 916.806,93 €, con un valore unitario di **368,41** €/ton.

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti in base delibera 238/2020 ARERA così ripartiti:

-Costi Variabili € 508.044,00

-Costi Fissi € 472.229,00

e riclassificati in base all'art. 3 MTR:

<i>in costi variabili per €</i>	731.489
<i>costi fissi per €</i>	248.785

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata in ogni sua parte la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. **9 del 16/4/2020**, con la quale si é proceduto all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, la tariffa finale 2020 ex MTR, come somma complessiva dei costi ammissibili stabiliti da ARERA, è quantificata in **980.274,00**;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Considerati il piano tariffario 2020 in conferma del 2019 ed i costi risultanti nel PEF 2020 secondo nuovo MTR, la differenza di **-119.267,00** € sarà portata a conguaglio, quindi con una ripartizione **triennale, nei prossimi PEF 2021, 2022 e 2023, così da ripartire l'incidenza su più esercizi**;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina TARI;

Preso visione quindi della seguente documentazione, allegata alla presente:

- Relazione accompagnamento al PEF (allegato 1), contenente anche le attestazioni di validità dei dati riportati da parte del Revisore contabile;
- PEF 2020 (allegato 2);

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dell'Ente, reso con parere prot.19575 in data 23/12/2020 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Visto il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del T.U.E .L. - D.lgs. 267/2000;

Dato atto che il Presidente dà comunicazione della presentazione di 2 emendamenti, uno modificativo della proposta presentato nelle mani della segretaria, non protocollato e sottoscritto da 6 consiglieri comunali (Di Tonto – Filippone – Berardinucci – Giansante – Sergiacomo- – Sposo) in merito al qual il responsabile dell'area finanziaria esprime parere sfavorevole, ed un altro presentato al protocollo dell'Ente dal consigliere Pozzi inerente la richiesta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Entrambi gli emendamenti vengono allegati al presente atto: "Alleg. 1" ed "Alleg. 2" e dopo ampia discussione, passati ai voti, il primo con voti favorevoli 6 (Di Tonto – Berardinucci – Filippone – Giansante – Sergiacomo -Sposo)contrari 7, resi nei modi di legge, viene respinto, il secondo con astenuti 4 (Berardinucci - Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti favorevoli 7, contrari 2 (Di Tonto – Filippone), resi nei modi di legge,viene respinto;

Successivamente il consesso, passa a votare l'atto così come emendato e con astenuti 4 (Berardinucci - Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti favorevoli 7, contrari 2 (Di Tonto – Filippone), resi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, i seguenti documenti contabili allegati alla presente e facente parte integrante:

1) Relazione accompagnamento al PEF (allegato 1);

2) PEF 2020 (allegato 2), riportante un costo finale 2020 pari ad € 980.274,00;

- Di disporre, ai sensi dell'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la ripartizione triennale sui PEF 2021, 2022 e 2023 del conguaglio dovuto dalla differenza tra i costi risultanti dal piano tariffario 2020 in conferma del 2019 ed i costi risultanti nel PEF 2020 secondo nuovo MTR, quantificato in -119.267,00€;

- Di prendere atto che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA, la tariffa finale 2020 ex MTR, come somma complessiva dei costi ammissibili stabiliti da ARERA, è quantificata in 980.274,00 €;

- Di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 "... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...";

-Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata votazione avente il seguente esito: astenuti 4 (Berardinucci - Giansante – Sergiacomo – Sposo) voti favorevoli 7, contrari 2 (Di Tonto – Filippone), resi per alzata di mano.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia
D'Incecco
